DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 13 gennaio 2020, n. 4

Autorizzazione all'esercizio per trasferimento ed accreditamento istituzionale del Consultorio Familiare sito al primo piano del Presidio Territoriale di Assistenza (ex Ospedale "Umberto I") di Fasano (BR) in Via Nazionale dei Trulli n. 95, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 s.m.i..

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private" e s.m.i. prevede:

- all'art. 3, comma 3, lett. c) che "Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.";
- all'art. 8, comma 3 che "Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1 (...)", tra cui quella oggetto del presente provvedimento;
- all'art. 28, "Il trasferimento definitivo delle strutture accreditate".

Con istanza prot. n. 28906 del 18/04/2017 il Direttore Generale della ASL BR ha chiesto a questa Sezione "il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento definitivo del Consultorio Familiare di Fasano (BR), dalla attuale sede sita al 1° piano di via dell'Artigianato s.n. alla nuova sede, individuata al 1° piano dell'ex ospedale Umberto I di Fasano, in via Nazionale del Trulli n. 95, ai fini dell'adeguamento ai requisiti strutturali e per garantire una maggiore funzionalità dell'attività.".

In relazione a quanto sopra;

posto che la Legge Regionale n. 9 del 02/05/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla

realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", pubblicata sul B.U.R.P. n. 52 del 02/05/2017 ed entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ha disposto all'art. 31, comma 1, lett. a) l'abrogazione della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. ("Disciplina in materia di autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private") ed ha previsto:

- all'art. 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) che:
 - "1. L'accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall'atto che lo concede.
 - 2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente della sezione regionale competente, nell'ambito dello stesso distretto socio-sanitario dell'azienda sanitaria locale. Per gli IRCCS e i presidi ospedalieri di primo e secondo livello, di cui al punto 2 (classificazione delle strutture ospedaliere) dell'allegato al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera), e per le strutture pubbliche, il trasferimento di sede può essere autorizzato entro il territorio dell'azienda sanitaria locale interessata.
 - 3. Il predetto trasferimento definitivo in altro comune è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio-sanitario o nel comune di destinazione e in quello di provenienza, sentito il direttore generale della azienda sanitaria locale interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992 e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24 della presente legge, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento.
 - 4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 è atto propedeutico alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 5, comma 1, punto 2.3. e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.
 - 5. La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa, presso la nuova sede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento, è eseguita su richiesta dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento, dall'Organismo tecnicamente accreditante il quale trasmette gli esiti delle verifiche al comune e alla Regione.
 - 6. Nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia la Regione, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e il mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede sono disposti con unico atto nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'esito positivo della verifica di cui al comma 5. Nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia il comune, questa è rilasciata nel termine di trenta giorni e nel medesimo termine trasmessa alla Regione che, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, adotta l'atto di mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede.";
- all'art. 29 (norme transitorie e finali), comma 9 che "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.";

rilevato che il Regolamento Regionale 10 marzo 2017, n. 7 ad oggetto "RIORDINO OSPEDALIERO DELLA REGIONE PUGLIA AI SENSI DEL D.M. N. 70/2015 E DELLE LEGGI DI STABILITA' 2016-2017. MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL R.R. N. 14/2015" ha disposto, tra l'altro, la riconversione dell'Ospedale Umberto I di Fasano in Presidio Territoriale di Assistenza (P.T.A.) e previsto che "All'interno del PTA potranno pertanto essere svolte le seguenti

funzioni, in ragione dello specifico contesto di offerta di servizi e fabbisogno:

d. Assistenza Consultoriale e Materno Infantile con:

consultorio familiare

(...).";

con nota prot. AOO_183/2864 del 27/07/2017 la scrivente Sezione ha rilasciato, "ai sensi del comma 2 e 4 dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017, l'autorizzazione <u>propedeutica</u> al trasferimento definitivo nell'ambito del Comune di Fasano, dalla attuale sede di Via dell'Artigianato s.n. – 1° piano alla nuova sede ubicata al 1° piano dell'ex Ospedale "Umberto I" di Fasano in Via Nazionale dei Trulli n. 95, del consultorio familiare della ASL BR (...)".

Con istanza prot. n. 81221 del 21/11/2017 il Direttore Generale della ASL BR, "facendo seguito alla richiesta di autorizzazione al trasferimento, ex art. 28, L.R.02.05.2017, n. 9, del Consultorio familiare di Fasano (BR), formulata con nota prot. n. 28906 del 18/04/2017 e riscontrata favorevolmente con Vs nota prot. AOO_183/2864 del 27/07/2017 ed avendo inoltrato, con nota prot. n. 62664 del 11/09/2017, al sig. Sindaco del Comune di Fasano apposita istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 5, comma 1, punto 2.3 ed articolo 7 della L.R. n. 9/2017", ha chiesto "il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento definitivo del Consultorio familiare di Fasano (BR), dalla attuale sede sita in Fasano al 1° piano di via dell'Artigianato s.n. alla nuova sede, individuata al 1° piano dell'ex Ospedale "Umberto I" di Fasano, attuale Presidio Territoriale di Assistenza, sito in via Nazionale dei Trulli n. 95, ed il mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede", dichiarando "che:

- la struttura è stata realizzata in conformità del progetto di cui è stata chiesta l'autorizzazione alla realizzazione (...);
- la struttura rispetta la vigente normativa in materia igienico-sanitaria e sicurezza sul lavoro;
- la struttura è in possesso dei requisiti minimi ed ulteriori in conformità a quanto richiesto dal Reg. Reg. n. 3/2005 e dal Reg. Reg. n. 03/2010;
- il Responsabile sanitario del PTA di Fasano e quindi anche del Consultorio familiare, che sarà trasferito nello stesso Presidio, è la dr.ssa Rosato Rosa, nata a (omissis) il (omissis), laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Chieti "G. D'Annunzio" in data 26/01/1986, specialista in Igiene e Medicina Preventiva, iscritta presso l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Brindisi;
- il personale impegnato nella struttura per qualifica è il sequente:
 - n. 1 Dirigente medico Ginecologo;
 - n.1 Psicologo;
 - n. 2 Ostetriche;
 - n. 1 Assistente Sociale",

ed allegandovi:

- copia dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento prot. n. 43923 del 20/10/2017.

Pertanto, con nota prot. n. AOO_183/8336 del 15/12/2017 la scrivente Sezione ha invitato "il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE ad effettuare idoneo sopralluogo presso il Presidio Territoriale di Assistenza di Fasano - Via Nazionale dei Trulli n. 95, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori specifici nonché di quelli generali di cui al R.R. n. 3/2005, previsti per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento del Consultorio Familiare.".

Inoltre, il Regolamento Regionale n. 7 del 21 gennaio 2019, ad oggetto "Regolamento regionale sul modello organizzativo e di funzionamento dei Presidi Territoriali di Assistenza", nella apposita scheda, parte integrante dell'ivi allegato documento di dettaglio sulla organizzazione dei PTA, ha confermato il Consultorio Familiare quale compreso fra i Servizi del Presidio Territoriale di Assistenza di Fasano.

Con PEC del 27/09/2019 il SISP del Dipartimento di Prevenzione della ASL LE ha trasmesso a questa Sezione

la nota prot. 137373 del 27/09/2019, con cui il Direttore del Dipartimento ed il Direttore del SISP hanno comunicato quanto segue:

"In relazione alla nota prot. n. AOO_183/8336 del 15/12/2017 con la quale Codesto Servizio Regionale ha conferito l'incarico allo scrivente Dipartimento di Prevenzione per la verifica dei requisiti strutturali e organizzativi, minimi e ulteriori specifici e generali per l'autorizzazione e l'accreditamento del CONSULTORIO FAMILIARE, ubicato nella nuova sede all'interno del P.T.A. di Fasano, si comunica che si è accertata la sussistenza dei requisiti minimi ed ulteriori specifici, nonché quelli generali di cui al RR 3/2005 per l'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento del medesimo.

Si precisa che il personale operante nel consultorio è il seguente: - n. 1 medico specialista in ginecologia e ostetricia, - n. 1 psicologo, - n. 3 ostetriche, - n. 1 assistente sociale, così come dichiarato nell'istanza prot. 81221 del 21/11/2017 a firma del Direttore Generale della ASL BR, inoltrata a Codesto Servizio.".

Per tutto quanto sopra esposto si propone, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di rilasciare all'Azienda Sanitaria Locale Brindisi, in persona del Direttore Generale, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e l'accreditamento istituzionale del Consultorio Familiare sito al primo piano del Presidio Territoriale di Assistenza di Fasano (BR) in Via Nazionale dei Trulli n. 95, il cui Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Rosato Rosa, nata il (omissis), laureata in Medicina e Chirurgia e specialista in Igiene e Medicina Preventiva, iscritta presso l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Brindisi.

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità (Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di rilasciare all'Azienda Sanitaria Locale Brindisi, in persona del Direttore Generale, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e l'accreditamento istituzionale del Consultorio Familiare sito al primo piano del Presidio Territoriale di Assistenza di Fasano (BR) in Via Nazionale dei Trulli n. 95, il cui Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Rosato Rosa, nata il (omissis), laureata in Medicina e Chirurgia e specialista in Igiene e Medicina Preventiva, iscritta presso l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Brindisi;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Direttore Generale dell'ASL BR;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE;
 - al Sindaco del Comune di Fasano (BR).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/all'Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- d) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- f) il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione S.G.O. (Giovanni Campobasso)